

## VII.

## TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1887

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Discussione del progetto di legge sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori, per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e sulla ricerca delle miniere — Approvazione dei primi ventidue articoli — Osservazioni dei senatori Pierantoni ed Auriti all'art. 23, del ministro di agricoltura, industria e commercio, e del senatore Cannizzaro, relatore — Approvazione dell'articolo stesso, e dei successivi fino al 31 ultimo del progetto con una modificazione all'art. 25 proposta dal senatore Canonico, e un'altra all'art. 26 del ministro di concerto coi senatori Perazzi e Vitelleschi — Presentazione di un progetto che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno — Proposta del ministro guardasigilli di rinvio del progetto stesso alla Commissione che esaminò il disegno sull'ordinamento giudiziario, approvata — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 e  $\frac{1}{2}$ .

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio, e più tardi intervengono il ministro di grazia e giustizia ed il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Borselli domanda un mese di congedo per motivi di salute, e di dieci giorni il senatore Serafini.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Discussione del progetto di legge N. 2.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca:

« Discussione del progetto di legge sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori, per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e sulla ricerca delle miniere ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

TITOLO I.

Espropriazioni e consorzi obbligatori.

Art. 1.

Le opere necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie scavate, al transito dei materiali necessari per l'esercizio, ed alla conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario sono annoverate tra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

Il relativo decreto sarà proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentite le osservazioni di tutti gli interessati, udito il Consiglio delle miniere ed osservate le norme della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del Regno.

Previa, ove d'uopo, un'inchiesta amministrativa, in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito per decreto reale, nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

(Approvato).

Art. 3.

Lo statuto del consorzio sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere.

Tale statuto deve specificare, in base a piani in iscala di 1 a 500, le miniere, cave e torbiere alla cui utile coltivazione, ventilazione, prosciugamento, salubrità o difesa si intende provvedere. Deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

(Approvato).

Art. 4.

Contro il decreto reale di cui all'art. 2 e lo statuto di cui all'art. 3, gli interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

Il reclamo avrà effetto sospensivo, e sarà portato avanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del consorzio ha la rappresentanza del consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessano entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

(Approvato).

Art. 6.

Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso, nei limiti e secondo le norme stabilite dallo statuto, sono obbligatorie, anche per la minoranza dissenziente.

(Approvato).

Art. 7.

La maggioranza indicata negli articoli di questa legge si intenderà costituita dalla maggiore entità degli interessi rispettivi e non dal numero degli interessati.

(Approvato).

## Art. 8.

Ai consorzi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtù dei precedenti articoli, può essere accordata, con decreto reale, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda accompagnata dallo statuto del consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci, è presentata al prefetto della provincia, il quale la trasmette al ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme col suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.

(Approvato).

## Art. 9.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione ed attuazione del consorzio.

Le disposizioni di favore stabilite da questo e dal precedente articolo per i consorzi obbligatori sono applicabili anche ai consorzi volontari.

(Approvato).

## TITOLO II.

## Polizia dei lavori.

## Art. 10.

Ogni esercente di miniera, cava o torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quelli delle persone alle quali viene affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il sindaco nel termine di giorni otto ogni qualvolta si verifichi un mutamento.

(Approvato).

## Art. 11.

Gli ingegneri e gli aiutanti del regio corpo delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò

delegati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere, e le torbiere.

Gli esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti ed ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.

(Approvato).

## Art. 12.

Le prescrizioni emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti; eseguita la quale e notificata a mezzo del sindaco all'esercente, questi è obbligato a depositare nel termine fissato nella notificazione stessa, presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista per i lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista e l'esercente si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto, è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

(Approvato).

## Art. 13.

Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di 20 metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche e di 50 metri dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti minerali senza una speciale autorizzazione del prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

Uguali distanze saranno osservate anche pei trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta dal prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove sia d'uopo, su quello degl'ingegneri del genio civile.

(Approvato).

Art. 14.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e prestata presso una cassa pubblica, che verrà indicata dal prefetto stesso.

(Approvato).

Art. 15.

È vietato di tenere depositi di materie esplosive o accensibili nei sotterranei.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas o ad incendi, il prefetto, sulla di lui proposta, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

Dovrà del pari proibire l'accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora a parere dell'ingegnere possa essere causa di pericolo.

(Approvato).

Art. 17.

Gli apparecchi di estrazione meccanica del minerale, sia per pozzi verticali, sia per gallerie inclinate, quando servono all'introduzione ed estrazione dei lavoranti, dovranno essere guidati, e muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

Tale obbligo potrà dal prefetto essere imposto, anche per gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale, quando sia riconosciuto necessario dall'ingegnere delle miniere.

(Approvato).

Art. 18.

Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, sono obbligati a tenere i mezzi di soccorso necessari, in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione.

(Approvato).

Art. 19.

Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti in esse alla scala da 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.

Una copia, messa annualmente al corrente, è conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.

Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il prefetto ne ordina la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'ufficio a spese dell'esercente, seguendo le norme stabilite dall'art. 12.

(Approvato).

Art. 20.

I lavori delle miniere, cave e torbiere debbono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e non compromettere la sicurezza degli edifizii, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che il metodo di coltivazione adottato possa essere causa di pericoli, anche non immediati, ne riferisce al prefetto, il quale, udito l'esercente e il predetto ingegnere, gli imporrà di adottare un sistema più razionale di lavori.

Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera,

cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'interessato, potrà obbligare l'esercente ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo.

(Approvato).

Art. 21.

Allorchè la sicurezza delle persone, edifizii, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il prefetto, sopra relazione dell'ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti.

(Approvato).

Art. 22.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, ed occorrendo potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

Qualora gli interessati non vi si uniformino, il prefetto avrà facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori.

(Approvato).

Art. 23.

Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori, stimo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 23, di cui vorrei proporre la soppressione, se davvero contenesse i danni, che io vi leggo.

Ma prima permettetemi di indicare la ragione precipua delle mie dubbiezze. Una nuova sessione del potere legislativo è stata da poco

inaugurata. La chiusura della precedente sessione addusse la decadenza di tutti i progetti di legge che erano stati presentati a questa Assemblea.

L'art. 55 dello Statuto ordina che ogni proposta di legge sia studiata da una Giunta, che la Camera deve nominare. Il Ministero invece va inaugurando una procedura che non è corretta. Chiede, nell'atto che riproduce disegni già presentati o disegni in parte analoghi alle precedenti proposte, che sieno inviati alle Commissioni già sciolte. Il Ministero non adduce ragione alcuna di urgenza nè il Senato è sovraccarico di lavoro od è inseguito dal tempo.

Ignoro il vantaggio che spera col richiamare in vita le Commissioni per azione dello Statuto passate nel numero delle corporazioni morte.

La domanda poco corretta, non conforme allo Statuto, dispensa i ministri dal presentare studiate relazioni, le quali facciano capire a noi il sistema della legge, i fini, le utilità delle sue disposizioni.

Questo difetto è produttivo di maggior danno per le condizioni politiche nelle quali noi siamo. Il Ministero si è da poco rinnovato, e ci ha presentato di recente un manifesto o programma tanto più solenne, in quanto che fu annunziato nel discorso della Corona.

Tra i disegni di legge promessi e già presentati a questo ramo del Parlamento ve ne ha uno che promette l'*araba fenice*, ossia la *giustizia nell'amministrazione*. Il Ministero proponente deplora che vi sia un campo, nel quale il potere esecutivo, esercitando la tutela degli interessi pubblici, può essere ingiusto, o iniquo. A garantire i cittadini il potere esecutivo propone di sottoporre i suoi atti, che non sono deferibili al potere giudiziario, al sindacato di una corporazione, di un Consiglio giudicante, a cui si dà il nome di una cosa morta, il contenzioso amministrativo.

Il Senato fu chiamato a studiare una riforma gravissima, perchè tocca l'ordinamento dello Stato, la divisione dei poteri e tanti altri istituti delicatissimi. L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, che fa parte del Ministero, ha ripresentato un progetto di legge, col quale attribuisce grandi potestà ai prefetti, e sottrae molta materia all'azione del potere giudiziario in contraddizione del disegno del presidente, che vuole frenare l'azione del potere

amministrativo, ma non modificare le legge del 20 marzo 1865.

Il principio dell'unità della giurisdizione e la potestà di reclamare contro gli atti amministrativi che ledano diritti civili e politici mi sembrano lesi in questo disegno di legge, che non è in armonia coi nuovi concetti del Ministero.

Se io sono in errore, avrò acquietata la mia coscienza, provocando uno di quei facendi e lunghi discorsi del mio buon amico il ministro di agricoltura e commercio, che spero possa distruggere i miei dubbi.

A me dispiace che il Governo nelle singole leggi che propone, ispirato dall'interesse generale della nazione, deroghi frequentemente senza necessità al dritto civile e politico dei cittadini, perchè non credo che sia libera e bene ordinata quella società in cui nè l'uomo, nè il cittadino sono sicuri dei loro dritti, vedendoli esposti, e di continuo, all'arbitrio dell'amministratore.

Il Senato ha poco fa votato, e la votazione è corsa rapidissima, l'art. 20, per cui è data facoltà al prefetto di obbligare l'esercente ad affidare la direzione della lavorazione ad un personale riconosciuto idoneo.

Questa potestà permette la violazione di tutti i contratti di locazione, di opera e d'industria tra gli esercenti e gli operai: basta che un prefetto si persuada, sul parere di un ingegnere delle miniere, che un dato personale non sia idoneo, ed egli spezzerà le relazioni giuridiche esistenti tra il committente ed il commesso, tra l'imprenditore e gli appaltatori e gli operai. Per tali ordini si mette in forse il pane di quella classe operaia, la quale nella riforma della legge di pubblica sicurezza fu sciolta nel 1864 dall'obbligo di provvedersi del libretto d'idoneità, che in altre nazioni gli operai hanno il dovere di tenere come garanzia de' loro precedenti.

Coll'art. 22 si sanziona più grave potestà: quando il prefetto avrà ordinato che un dato lavoro sia eseguito in un dato modo, se le parti interessate non si uniformano al comando, il prefetto medesimo avrà la facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori. Supponete l'uso erroneo di questi poteri; quale immensa distruzione non si farà dell'attività economica, del capitale, della libertà del lavoro, dei diritti acquisiti, delle relazioni giuridiche tra diversi ordini di industriali, vettori, committenti,

capi fabbriche, negozianti stranieri, che avranno fatte commissioni dei prodotti delle miniere? Quali riparazioni il disegno di legge conferisce ai diritti violati? Quale riparazione ai danni consumati per colpa e per imprudenza dell'amministratore?

L'art. 23 non prescrive che contro questi decreti del prefetto si avrà un'azione giudiziale per chiedere il *quod interest*.

La giustizia nell'amministrazione si avrà dalla esistenza di un potere giudiziario, che garantisce a chicchessia il diritto leso dall'atto amministrativo che contenga delitto o quasi delitto, la colpa, la negligenza e la imprudenza.

La giurisprudenza sopra viete dottrine, studiando nei singoli casi per distinguere lo Stato che esercita il *jus imperii*, dallo Stato che è *gestore di negozi*, ha creata la irresponsabilità dell'Amministrazione. Mentre il paese non sente la necessità della restaurazione o della creazione di un tribunale contenzioso amministrativo, ma desidera la riforma di alcune istituzioni giudiziarie e la determinazione della responsabilità civile dei funzionari, l'art. 23 di questo disegno di legge prescriverà: « contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere ».

Quest'articolo non tende a creare una novella derogazione alla giurisdizione ordinaria? Ovvero conferisce il rimedio di un reclamo amministrativo, dopo il quale non è vietato il ricorso ai tribunali?

La legge non risponde alla seguente domanda: Chi indennizzerà il privato cittadino del danno che un prefetto possa avergli cagionato coll'atto amministrativo? Supponete che un prefetto abbia dichiarato non idoneo un personale idoneo, che abbia fatto sospendere abusivamente i lavori, o che il Consiglio delle miniere opini che il prefetto ha errato. Supponete che il Ministero revochi il divieto, le partitese avranno azione giudiziaria per chiedere il ristoro dei danni patiti?

I consiglieri sono nominati dal ministro, saranno certamente egregie persone, ma hanno ed avranno un mandato di fiducia dal ministro. Non sono inamovibili, non vorranno discreditar l'autorità, rappresentante locale del Governo. Queste obiezioni sono gravi, perchè la legge crea la strapotenza dell'Amministrazione, per-

mette la lesione dei più delicati diritti del lavoro, della industria, del commercio, esclude e paralizza l'azione del potere giudiziario, distoglie i danneggiati dai giudici naturali, non dichiara la responsabilità per la colpa, per l'impegnata e la negligenza o l'abuso dell'amministratore. Per i pericoli, che l'art. 23 adduce alla cosa pubblica e privata, io sarei proclive a proporre la soppressione dell'art. 23, se le risposte che darà il mio buon amico il ministro di agricoltura non saranno convincenti.

Tuttavia, quali che sieno le sue risposte, una cosa è certissima, che egli con questo disegno di legge accresce le potestà del prefetto, del Consiglio delle miniere ed accentra nel Ministero il potere di decidere sopra atti, che possono ledere gravemente i diritti civili e contrattuali dei cittadini.

Queste osservazioni, le quali certamente non potranno essere distrutte dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, daranno luogo ad una discussione, che renderà giusta ed utile la proposta della soppressione dell'art. 23, che è sottoposto al nostro esame.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispondo subito e, spero, in modo soddisfacente, alle osservazioni fatte dal mio amico onor. Pierantoni; e rispondo prima di tutto alla osservazione pregiudiziale da lui fatta, tendente a censurare in certo modo e l'operato del Governo, il quale, nel rinnovarsi delle sessioni, chiede il rinvio dei progetti di legge alle stesse Commissioni, che li hanno esaminati nelle sessioni precedenti, e l'operato del Parlamento, che consente a tale proposta.

Senza entrare nell'esame generico di questa osservazione, dirò, per quanto riguarda il progetto di legge in esame, che non si tratta qui semplicemente di una proposta rinviata ad una Commissione, che altra volta la esaminò con molta cura, ma si tratta di una proposta già esaminata ed approvata dal Senato in pubblica discussione ed a scrutinio segreto. È un progetto dunque, il quale, dirò, ha avuto tutti i sacramenti, ed io per ciò mi sono permesso di ripresentarlo al Senato e domandare che vada alla stessa Commissione, riproducendo tale e

quale la proposta, tranne piccole mutazioni di forma, che non ne alterano l'essenza.

Vengo ora al merito delle osservazioni fatte dall'onor. Pierantoni, e, pria di ogni altra cosa, noto che quanto egli ha detto avrebbe potuto trovare sede opportuna nella discussione generale, più che in quella dell'art. 23. Difatti questo fa parte di un tutto armonico, del quale già sono state da voi approvate oggi stesso altre parti.

Nei precedenti articoli, il Senato ha consentito la costituzione dei consorzi obbligatori da farsi dall'autorità amministrativa con cautele e garanzie nelle quali non entro, perchè già votate.

E noti il Senato, che io ebbi l'onore di presentare il primitivo progetto di legge, proponendo che la costituzione dei consorzi obbligatori fosse fatta dall'autorità giudiziaria.

Trovai gli egregi componenti dell'Ufficio centrale, che andarono in diversa sentenza e surrogarono alla potestà giudiziaria la potestà amministrativa. Io aderii a questo concetto per le ragioni altra volta dette e che è inutile ora ripetere.

Dunque, se l'osservazione dell'onor. Pierantoni potesse avere applicazione pratica, dovrebbe averla, non solo sull'art. 23, ma su diversi altri articoli, che dal Senato sono stati oggi votati, ed ai quali l'art. 23 è coordinato.

A questa osservazione debbo aggiungerne un'altra.

Il progetto di legge, che ci occupa, comprende tre materie.

Nel primo titolo si parla delle *espropriazioni* e dei *consorzi obbligatori*; nel secondo, della *polizia dei lavori*; nel terzo infine, di cui ci occuperemo, della *ricerca delle miniere*.

Ora i due primi titoli non possono non essere coordinati ad un unico pensiero: o tutto all'autorità giudiziaria, o tutto a quella amministrativa.

Ora il Senato ha voluto che la parte più importante sia devoluta, con determinate cautele, alla autorità amministrativa; non sarebbe opportuno, nè armonico fare che la materia del titolo primo sia regolata dalla autorità amministrativa, e quella del titolo secondo dall'autorità giudiziaria. Ma poi, nel titolo secondo, si tratta di tutte le misure di precauzione riguardanti principalmente la classe dei lavoratori, della quale si occupava, con interesse e

giustamente, l'onor. Pierantoni; poichè esso tende a dare all'autorità amministrativa, previe cautele indicate nei diversi articoli, il modo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Ora volete, nel determinare tutte queste misure di precauzione, che variano sempre, fare ricorrere le parti all'autorità giudiziaria? Volete sospendere le escavazioni delle miniere, fino a che questa decida?

Qui trattasi di materia assolutamente ribelle alla procedura lunga dell'autorità giudiziaria.

Ma forse con questa legge e con l'art. 23, del quale più propriamente ci occupiamo, è inibita l'azione giudiziaria? Niente di ciò.

Con questa legge non si fa se non quello che con la legge dei lavori pubblici, e con altre si è fatto per altre materie speciali.

La competenza dell'autorità giudiziaria in tutte le materie amministrative è regolata dalla legge del 1865, che fissa i limiti e le attribuzioni di essa; e rammento che, quando l'altra volta il Senato si occupò di questa materia, a proposta, se non erro, dell'onorevole Auriti, fu fatta ampia discussione, e si riconobbe dal Senato non essere conveniente nè opportuno il mettere qui una disposizione, la quale dica che resta salva la legge del 1865, disposizione che sarebbe addirittura inutile, per non dir altro.

In nessuna delle leggi amministrative vi è questo, e non vi può essere; la legge generale del 1865 resta ferma in tutte le materie amministrative, ed anche in questa. E per citare un esempio, l'onor. Pierantoni sa che la materia delle acque è regolata dalla legge dei lavori pubblici: ebbene, la competenza è amministrativa; ma non è negata l'azione giudiziaria, non per annullare o revocare l'atto amministrativo, ma per l'azione di danni, che ne vengano. Vale lo stesso per il caso presente: qui si stabilisce la procedura amministrativa per tutte le misure, che riguardano la polizia dei lavori; in prima istanza il prefetto, assistito dall'ingegnere delle miniere, ed in seconda istanza il ministro, assistito dal Consiglio delle miniere.

Nè creda l'onorevole senatore Pierantoni che manchino con ciò possibili garanzie, nè che il Consiglio delle miniere sia uno dei corpi consulenti creati dalla potestà amministrativa.

Il Consiglio delle miniere nasce dalla legge

del 1859, la quale non solo lo istituisce, ma determina le diverse categorie di funzionari dello Stato, nelle quali debbono essere scelti i suoi membri. Quindi è un corpo autorevolissimo, che ispira tutta la fiducia.

Resta pertanto ferma la legge del 1865 per questa, come per tutte le altre materie amministrative; nulla resta innovato alla competenza del potere giudiziario. E se in altre leggi speciali non fu citata la legge del 1865 perchè inutile, inutile diventa anche il citarla nel caso in esame.

Ma l'onor. Pierantoni, se mal non ho compreso, trova una certa antinomia fra il disegno di legge, che ho avuto l'onore di ripresentare al Senato, la cui adesione esso ebbe altra volta, e quello sul Consiglio di Stato, presentato dall'onor. presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ugualmente sottoposto al vostro studio.

Io ho qui presente il testo del progetto di legge presentato dall'onor. mio collega dell'interno. Nell'art. 5 è detto così:

« La sezione del Consiglio di Stato pel contenzioso amministrativo giudica... (ometto di leggere il 1° e 2° paragrafo, perchè non fanno al caso nostro):

« 3° Delle materie, che la legge sulle miniere del 20 novembre 1859 attribuiva parimenti alla decisione del Consiglio di Stato ».

Adunque le materie attribuite dalla legge del 1859 (che resta in vigore per tutto quello, che non è compreso nella presente) al Consiglio di Stato continuano ad essere esaminate da esso, ed il primo titolo di questo disegno di legge si coordina al progetto presentato dal mio collega dell'interno, perchè affida appunto al Consiglio di Stato la decisione sul reclamo avverso, il decreto reale e lo statuto del consorzio. Le altre materie non attribuite dalla legge del 1859 alla decisione del Consiglio di Stato non formano parte del disegno di legge presentato dall'onorevole Crispi; e tali sono le prescrizioni sulla polizia dei lavori, alle quali si riferisce l'articolo 23.

Dunque, quest'articolo non è in opposizione alla legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, la quale resta ferma e non vulnerata in alcuna guisa; nè si oppone, anzi è coordinato al disegno di legge presentato dal mio collega

dell'interno. E dopo ciò, ripetendo sempre che si tratta di disposizioni dal Senato già votate, dietro lunga discussione, io prego l'onorevole Pierantoni a recedere dalle sue osservazioni.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Presi parte l'altra volta alla discussione di questo disegno di legge; farò quindi alcune dichiarazioni che potranno in parte dileguare i dubbi del senatore Pierantoni. Tutti sanno che nella nostra legislazione abbiamo due tipi di consorzi obbligatori; quello di ragione privata, regolato dal Codice civile sotto la dipendenza dell'autorità giudiziaria, e quello di ragione pubblica regolato dalla legge dei lavori pubblici e sottoposto per la costituzione, direzione e sorveglianza all'autorità amministrativa.

Nell'altra discussione innanzi al Senato, la prima questione che sorse fu quella appunto di determinare a quale dei due tipi dovesse riferirsi il consorzio obbligatorio delle miniere. Ora io, confermandomi al parere del nostro Ufficio centrale, in contraddizione del primo concetto dell'onor. ministro, dissi appartenere il detto consorzio alla ragione pubblica; imperocchè esso ha per iscopo non solo la maggiore produttività della coltivazione, ma altresì la incolumità della salute e della vita di coloro che prestano la loro opera in condizioni piene di pericoli, sicchè la legge può dirsi per una parte legge di sicurezza pubblica e di pubblica tutela. Fra i due tipi, dunque, dobbiamo attenerci a quello della legge delle opere pubbliche, posto sotto la dipendenza dell'autorità amministrativa.

Però la legge del 1865 dà facoltà illimitata al potere amministrativo, il quale determina se il consorzio sia necessario o no; designa quelli che debbono farne parte, stabilisce le quote di contributo tra i consorziati.

Io diceva: giacchè facciamo una nuova legge, pur prendendo il tipo dalla legge esistente, aggiungiamo una garanzia che ora non abbiamo. E sulla mia proposta, che fu benignamente accolta dall'Ufficio centrale e dallo stesso signor ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale abbandonò il suo primo concetto di un consorzio di ragione privata, fu votato l'art. 4 che crea uno dei casi di giurisdizione contenziosa nel Consiglio di Stato, casi che prima di

quella votazione non si riducevano che a due o tre.

È l'art. 4 che adesso abbiamo votato.

« Contro il decreto reale di cui all'art. 2 » (che costituisce il consorzio obbligatorio) « e lo statuto di cui all'art. 3 » (che determina tutte le modalità ed il contributo) « gl'interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

« Il reclamo avrà effetto sospensivo e sarà portato avanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata ».

E il concetto che io allora presentai come caso particolare ha fatto fortuna, perchè testualmente in un altro comma del progetto di legge sulla riforma del Consiglio di Stato, presentatoci testè, fu attribuito un caso analogo alla competenza contenziosa di quel consesso.

Ed infatti il Consiglio di Stato dovrebbe giudicare: « N. 6. - Dei ricorsi in materia di consorzio obbligatorio di comuni e di provincie per ciò che riguarda la loro comprensione nel consorzio o la determinazione della loro partecipazione e del loro contributo al consorzio medesimo ».

Secondo me la locuzione di questo numero dev'essere estesa, perchè la obbligatorietà del consorzio, la determinazione delle sue modalità, la ripartizione del contributo devesi in tutti i casi di contestazione determinare dal Consiglio di Stato in via giurisdizionale, sempre che si tratti di consorzio di ragione pubblica. Ma su ciò non è ora il momento di discutere.

Vediamo bensì gli articoli su cui il senatore Pierantoni ha chiamato l'attenzione del Senato.

Fatta la proposta di cui sopra ho parlato, ed invitato a mettermi di accordo con l'Ufficio centrale e col ministro, annunciai l'idea, che, anche nel caso dell'art. 23, i reclami contro i decreti del prefetto avrebbero potuto portarsi al Consiglio di Stato, per decisione con sentenza motivata.

Ma allora mi si fecero le seguenti osservazioni. Si disse: La necessità del consorzio, la sua estensione, le sue modalità, la ripartizione del contributo possono essere materie di vera contenzione; ma negli articoli 20, 21 e 22, cui si riferisce l'art. 23, trattasi di provvedimenti urgenti dell'autorità locale, diretti a tutelare la

vita degli operai nelle miniere, materie non adatte a quella forma di decisione.

In questi casi l'ultima parola deve spettare al ministro, il quale udrà il parere del Consiglio delle miniere, come garanzia degl'interessati. Io non insistei allora, e non trovo opportuno d'insistere adesso, rannodandosi il problema a quello più generale, che è sottoposto ora agli studi del Senato, del riordinamento del contenzioso amministrativo.

Con queste dilucidazioni credo di avere giustificato la parte che presi nell'altra discussione cui alludeva il ministro d'agricoltura e commercio ricordando il mio nome.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onor. ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio ha dilatata la questione. Abile come egli è nella difesa dei suoi progetti di legge, prima ha cercato scagionarsi per il difetto di una buona relazione, poi ha sollevata una di quelle questioni, che i giuristi chiamano pregiudiziali. Egli ha detto che sono arrivato troppo tardi a parlare, perchè il Senato, avendo votato nella passata sessione il disegno ed oggi senza discussione l'articolo 4, ha adottato la legge. Egli crede che l'art. 4 contenga il principio fondamentale della legge stessa.

In verità l'accusa di essere tardo difensore della cosa pubblica mi sorprende non poco, perchè alcuni mi fecero rimprovero di mettermi innanzi troppo presto. Ma siamo senatori e l'andare adagio sta nella età, nell'ufficio nostro. Può essere che me pure alla fine vinca l'ambiente, in cui ora vivo.

Non voglio tornare sopra la osservazione relativa alla consuetudine ministeriale di richiamare in vita le Commissioni sciolte per la chiusura della sessione. Io feci un avvertimento utile per l'avvenire, perchè neppure Giove può impedire che quel che già fu non sia. Invano pertanto l'onor. ministro ha parlato di una consuetudine.

Più che la consuetudine, una deroga alla procedura costituzionale del Parlamento può essere giustificata solamente dalla necessità; le consuetudini sono un diritto suppletivo degli statuti. Questa Assemblea è animata da un grande rispetto per le forme che sono la guarentigia delle buone leggi e della libertà dello esame e della discussione delle medesime.

Una questione pregiudiziale io neppure la so vedere nel ricordo che il Senato votò nella passata sessione questo disegno: quella votazione fu annullata per il fatto della chiusura, talchè il Governo ha dovuto riproporre il disegno di legge. Il Senato conserva il diritto di studiarlo con larghezza, e stima la convenienza e l'opportunità di esaminarlo per dileguare dubbi di redazioni e per sopprimere disposizioni incompatibili col diritto pubblico vigente e col manifesto delle riforme promesse al paese.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, credendo d'invocare l'autorità di un collega, che io altamente stimo, ha dato nuova forza alle obiezioni da me fatte, perchè le dichiarazioni del senatore Auriti permettono di osservare che l'onor. ministro e l'onor. senatore, invocando i precedenti della passata sessione, non sono stati d'accordo. Infatti l'onor. ministro di agricoltura e commercio, con la vivacità che è propria alla sua giovinezza, ha detto che la legge in nulla deroga alla legislazione esistente; invece l'onor. Auriti, con la mente sua sottile, ha detto che il disegno di legge ha voluto ricreare il contenzioso amministrativo con l'articolo 4, in cui è detto: che il Consiglio di Stato deciderà con sentenza motivata sopra le controversie relative alla formazione dei consorzi.

L'ufficio di dare sentenze appartiene esclusivamente al potere giudiziario; e l'art. 4 ridestò il contenzioso amministrativo, conferendo al Consiglio di Stato l'ufficio di giudicare. L'onorevole Auriti ha indicata la ragione che nella sua mente valse per rinnovare il contenzioso amministrativo: la distinzione tra i consorzi di ragione civile e questi consorzi che egli chiama di ragione pubblica.

A parte il merito di questa distinzione, nessuna identità si riscontra tra l'art. 4 e l'art. 23. La legge è divisa per titoli. Il primo titolo provvede alla formazione dei consorzi ad altri obbietti; il titolo secondo prende nome dalla polizia dei lavori.

Ben diversa è la parte della legge, in cui, non ancora creati i consorzi e non ancora incominciati i lavori, si pensa di rimettere le controversie al Consiglio di Stato. In questo periodo di preparazione vi sono piuttosto aspettative che diritti. Ed io posso comprendere la utilità di non far sorgere liti giudiziarie. Invece fatti i consorzi, creati i lavori, stipulati i con-

tratti di locazione, svolti legittimi interessi, ottenuto l'impiego e la circolazione del capitale, come e perchè fare intervenire l'Amministrazione arbitra e giudice di numerosi rapporti giuridici?

L'onorevole ministro, essendo così diversi obbiettivi nelle due parti della legge, non ha motivo per giustificare l'art. 23 con la seguita votazione dell'art. 4, nè di eccepire l'un articolo a difesa dell'altro.

Avendo io dimostrato come le due disposizioni del disegno di legge sono ben distinte, non stimo fondata la distinzione del senatore Auriti tra consorzi di diritto comune o civili e consorzi di ragione pubblica, poichè in verità le Società civili e commerciali recano sempre una utilità economica e sociale, talchè non sono diversi da quelli per la industria delle miniere.

Posso comprendere pertanto che nella formazione dei consorzi il Governo per assicurarsi il buon effetto della legge e garantire i diritti acquisiti, voglia sottomettere al Consiglio di Stato l'esame di tutte le controversie relative alla formazione dei consorzi. Ma perchè nella seconda parte della legge, quando i lavori sono in corso, non già la sentenza di un tribunale, o quella di un tribunale speciale amministrativo, quale diventerebbe il troppo tormentato Consiglio di Stato, ma un ordine del prefetto arbitrerà sul personale operaio, sopra i lavori e sopra la loro continuazione? Chi non vede che l'esercizio dell'industria ha minori guarentigie che non la concessione della medesima, perchè, nel primo caso almeno, il Consiglio di Stato siede *pro tribunali* e dà sentenza, e nel secondo il ministro è arbitro del reclamo, udito soltanto il Consiglio di Stato?

Quale argomento ha adoperato l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per sostenere che non si debba dare al potere giudiziario il diritto di conoscere delle lesioni dei diritti garantiti dalle leggi? Egli ha detto: Volete dare ai tribunali la decisione di questioni tecniche? Con questa obbiezione si può distruggere tutta la pertinenza del potere giudiziario, perchè in ogni controversia può sorgere una questione tecnica. La legge di procedura di ogni popolo civile ad illuminare i giudici prescrive la facoltà di ordinare perizie. Il potere giudiziario viene ogni dì vie più discreditato con queste accuse d'incompetenza, come se i prefetti, oppressi

da mille affari, offrano maggiori guarentigie, maggiori studi e maggiore diligenza di quello che l'arte del magistrato permette. Il parere tecnico del Consiglio delle miniere non ha nulla da vedere col diritto leso. Con singole leggi, le quali alla spicciolata ritolgono al potere giudiziario di conoscere le controversie tra i privati e l'Amministrazione, essendosi dismesso il pensiero della riforma della magistratura, cresce l'onnipotenza dell'Amministrazione e il potere giudiziario si riduce a quella giustizia delegata, che era la concessione fatta dal re assoluto ad un ordine di magistrati. Il re non è più assoluto; ma l'Amministrazione è irresponsabile.

Io vorrei che fosse esatto quello che ci ha detto l'onor. ministro d'agricoltura, industria e commercio, che questa legge non deroga al diritto pubblico esistente. Il testo e la sua esecuzione dicono e diranno il contrario.

L'onor. ministro con una frase interrogativa ha soggiunto: Chi è che nega l'azione dei danni? Ma avrei la speranza di sapere da lui come, e contro chi, e per quale legge codesta azione potrebbe essere proposta? Contro il prefetto che erroneamente applicò le potestà degli articoli 20 e 22? Contro un ministro che non accolse il reclamo? Se l'onorevole ministro mi saprà indicare una sola sentenza, in cui un ministro od un pubblico funzionario sia stato condannato per colpa, per imprudenza, io voterò la legge; ma può il Senato ignorare lo stato incerto della legislazione, fatto peggiore dallo stato della giurisprudenza? Noi siamo a tal punto che un ordine amministrativo nel nostro regno, dove la proprietà è garantita dallo Statuto, può far distruggere persino la casa di un cittadino ed il proprietario non trova la legge che almeno gli dia l'equivalente della casa distrutta, alla quale ci uniscono i ricordi di famiglia, nella quale riposa la maggior parte della vita dell'uomo. Cito un esempio: per la legge sulle opere pubbliche spetta esclusivamente alla potestà amministrativa di emanare ordinanze di demolizione delle opere edificate sul suolo pubblico. Questi provvedimenti possessori sono sottratti alla competenza giudiziaria; non vi è atto di procedura, che possa far sospendere l'esecuzione dell'ordine.

Un sindaco (non fo nomi di paese o di regione) informò il prefetto della provincia che un cittadino, il quale aveva edificato sopra

suolo proprio, avesse occupato un suolo comunale. Il prefetto in piena buona fede ordinò la demolizione dell'edificio. Il cittadino danneggiato agì in petitorio, dimostrò l'errore del prefetto, perchè il suolo, su cui aveva edificato, era patrimonio suo privato.

Si riconobbe l'errore; ma chi ne fu dichiarato responsabile? L'attore aveva sofferto la distruzione della casa; il prefetto sosteneva di essere stato informato male dal sindaco, e che aveva creduto di proteggere il suolo pubblico. L'autorità giudiziaria si disse incompetente. E questo avviene in un paese dove la proprietà è dichiarata inviolabile nello Statuto?

Se il Senato mi vuole ascoltare, citerò un altro caso. Un capitano con nave carica di tabacco da Patrasso era diretto a Marsiglia; navigò nel nostro mare territoriale libero nell'uso; toccò la zona di vigilanza. I doganieri gli corsero contro, gli sequestrarono la barca e l'arrestarono, credendo di aver sorpreso un contrabbando.

Il capitano fu tradotto avanti i tribunali, e la Intendenza di finanza si costituì parte civile. Il tribunale di prima istanza e la Corte assolvettero l'accusato, perchè non vi era contrabbando.

Lo straniero mal capitato recuperò la libertà individuale; la nave era stata confiscata. Si sa come si custodiscono le cose demaniali o che diventano tali: essa era divenuta fradicia e il carico di tabacco si era convertito in polvere.

Il capitano domandò l'indennità equivalente. La Corte di appello la sentenziò. Si produsse ricorso in Cassazione. E questa per la distinzione tra lo Stato, che agisce *jure imperii* e protegge i diritti eminenti del fisco, e lo Stato gestore di negozio, decise che non vi era la responsabilità per gli abusi dei doganieri.

Perchè lo Stato adopera doganieri che non conoscono le leggi? Per le sottili distinzioni della nostra giurisprudenza, quel povero straniero rimase sul lastrico, partì maledicendo le leggi ed i giudici del nostro paese.

Create, legislatori e governanti, una volta per sempre la responsabilità dei pubblici funzionari, restaurate una giustizia in Italia, e allora davvero avrete la giustizia nell'amministrazione. Ma fino a quando sotto il nome di ragione sociale, d'interesse e di polizia pubblica chiederete leggi, che di giorno in giorno mettono in forse i diritti individuali, i diritti

civili e politici mediante l'onnipotenza delle Amministrazioni, non isperate di essere benemeriti della patria. Io pertanto, ve lo dico apertamente: coteste leggi nè le intendo, nè le voto.

L'onor. mio amico il ministro di agricoltura vuole la dimostrazione della antinomia che passa tra il disegno di legge che deve modificare il Consiglio di Stato e la legge attuale?

Il disegno di legge proposto dal presidente del Consiglio parla delle miniere secondo la legge del 1859; e quindi non è coordinato con quest'altra legge che potrà prendere nome dal 1887, e forse dal 1888. Quel disegno dice che nulla è innovato alla legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865; invece questa legge la corregge.

Ciò posto, non è punto esatto, nè conforme a verità l'affermazione che cotesta legge sia stata coordinata con la legge che oggi abbiamo analizzata negli Uffici. Dalle cose dette, incolume sta il diritto del Senato, non soltanto a respingere l'art. 23, ma anche tutta la legge.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio ha detto che questa legge qui venne con tutti i sacramenti; egli dimenticò che il Senato amministra l'estrema unzione ai disegni di legge non buoni.

Io propongo la soppressione dell'art. 23.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Farò poche altre dichiarazioni.

Senza voler entrare nel campo sconfinato che è stato aperto dalle osservazioni dell'onorevole Pierantoni, ritorno un poco sull'art. 4.

Nella legislazione attuale i consorzi obbligatori di ragione pubblica, regolati dalla legge sui lavori pubblici, sono sotto l'autorità assoluta amministrativa; la necessità, l'estensione, le modalità del consorzio, la ripartizione del contributo spetterà a quell'autorità, e il potere giudiziario si è sempre dichiarato incompetente a rivedere quei giudizi, a mutare quelle basi.

Con l'articolo 4 il reclamo degli interessati è stato portato al Consiglio di Stato, il quale pronuncia con sentenza motivata. Non è dunque una risurrezione dell'antico contenzioso amministrativo che faceva le veci della giurisdizione dell'autorità giudiziaria; è un complemento di ciò che essendo sottratto all'autorità giudiziaria, e non avendo alcuna garanzia nella

legge dei lavori pubblici, l'ha trovata nella decisione in forma contenziosa del più alto Consesso amministrativo.

Si è aggiunta una garanzia, ma con riserva di non toccare per nulla l'attuale competenza attribuita all'autorità giudiziaria dalla legge del 1865.

Passiamo ora agli articoli 20, 21, 22 e all'art. 23.

L'onorevole Pierantoni ha fatto un'escursione su diversi casi nei quali non voglio nè posso entrare.

Accennerò solo brevemente quali sieno i cardini fondamentali ritenuti dalla Corte di cassazione per segnare i confini delle attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Quando l'Amministrazione procede in via di gestione e di contratti, litiga, contratta, agisce come un privato, e vi è la competenza comune dell'autorità giudiziaria.

Quando invece l'Amministrazione procede in via di impero, di comando, allora l'autorità giudiziaria come potrebbe rivedere il giudizio di estimazione del potere pubblico senza invadere il campo altrui?

La sua funzione di tutela si restringe a questo. Se ci sia una lesione di diritto qualunque, se si tratti di esercizio di potere abusivo per mancanza di facoltà, per inadempimento di forme prescritte a garanzia de' diritti privati, viene la istanza dell'offeso e reclama a ragione dall'autorità giudiziaria il riconoscimento del suo diritto, ed anche il ristoro de' danni. Ma anche in questa parte si è fatta una distinzione tra il giudizio petitorio e il giudizio possessorio.

La parte lesa può ricorrere all'autorità giudiziaria, dimostrando in petitorio il suo dritto e chiedendo anche l'emenda de' danni; ma se agisse in possessorio, vorrebbe l'annullamento dell'atto amministrativo, contro il disposto dell'articolo 4 della legge del 1865, che ciò vieta, e che rimette alla stessa autorità amministrativa l'adempimento dell'obbligo di conformarsi pel caso deciso al pronunciato giudiziario.

Ad ogni modo non è ora il momento di allargare la discussione in questa materia. Negli articoli controversi trattasi di atti d'impero, di atti rivolti a tutelare la sicurezza delle persone, la sicurezza della vita e della salute degli operai nelle miniere; atti che per loro natura sfuggono alla revisione dell'autorità giudiziaria, la quale

potrà essere adita in via petitoria nel solo caso di lesione di dritto, d'incompetenza, di eccesso di potere, o violazione di forme sostanziali tutelative dei dritti privati.

Tutta la questione potrebbe dunque ridursi, secondo me, a questo: se i reclami contemplati dall'art. 23 dovendo portarsi in via amministrativa, possano deferirsi al Consiglio di Stato per una formale decisione in via giurisdiziale, come si è fatto nell'art. 4.

Io vi dissi le obiezioni che furono fatte quando altra volta si discusse questo progetto di legge, in conseguenza delle quali non insistetti. In ogni caso è questo il solo punto che potrebbe dar luogo a qualche dissenso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo venia al Senato se debbo intrattenerlo ancora per pochi momenti sull'argomento che ci occupa.

L'onorevole Pierantoni mi ha frainteso, quando ha supposto in me il pensiero di limitare in qualunque modo la libertà del Senato nella discussione di un progetto di legge, che ora gli si ripresenta. Il Senato ha la pienissima libertà di riprovare anche un progetto di legge, che ha già approvato nella precedente sessione; ma sarà consentito al ministro, che ha sostenuto la prima volta il disegno di legge, e lo ha veduto onorato dell'approvazione palese e segreta del Senato, d'invocare questo supremo argomento di autorità di fronte al Senato stesso.

In quanto al merito, l'onorevole Pierantoni non ha ricordato, o forse non ha avuto il tempo di riscontrarli, tutti i precedenti della questione trattata innanzi al Senato nelle tornate del 1°, 2° e 4° luglio 1887. La questione oggi sollevata da lui fu discussa allora; ed egli, che m'invitava di mettermi d'accordo con l'onorevole senatore Auriti, arrivava proprio troppo tardi, perchè, quando fu discusso altra volta il disegno di legge, mi misi precisamente d'accordo col senatore Auriti. E la prova di questo accordo sta nelle parole autorevoli, testè pronunziate dal senatore medesimo.

Ora che cosa resta di quanto ha detto l'onorevole Pierantoni? Io non voglio divagare col-

l'entrare nel vastissimo campo, in cui egli è entrato. È per lo meno inutile.

Non entro ad esaminare tutti i casi da lui citati; ma basta ripetere soltanto quello che fu affermato dall'onor. senatore Auriti, che, cioè, con questa legge nulla si toglie alla competenza del potere giudiziario, che resta qual'è. Io non posso toccare, con una legge speciale, le competenze, le attribuzioni ed i limiti del potere giudiziario determinati con legge di ordine generale.

L'onor. senatore Pierantoni, il quale ha incriminato tanto l'art. 23, deve por mente a questa osservazione, e, cioè, che l'art. 23 ammette il ricorso avverso il decreto del prefetto soltanto per i provvedimenti indicati nei tre precedenti articoli 20, 21 e 22 già votati dal Senato.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ora questi tre articoli, ai quali l'art. 23 si riferisce, riguardano provvedimenti tendenti a tutelare la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza degli edifici; e, qualunque sia il sistema da seguire, non possono avere, per la natura e per l'indole della materia, altro procedimento se non quello indicato dall'art. 23. È chiara la diversa garanzia stabilita in questo progetto: nell'art. 4, dove si tratta di consorzi coattivi, e quindi di materia giuridica o semi-giuridica e di diritti da cautelare, il disegno di legge crea una garanzia maggiore, chiama il Consiglio di Stato a decidere come giudice dietro talune forme e con sentenza motivata, intese le parti: ma qui si tratta di provvedimenti urgentissimi, che debbono correre *ad horas*, e per essi non si può stabilire altra procedura se non quella indicata negli articoli che discutiamo. Quindi conchiudo col pregare il Senato a voler respingere la proposta soppressione dell'art. 23, il quale ritorna al Senato, come è uscito dalle sue precedenti deliberazioni.

L'onor. senatore Pierantoni mi minaccia del sacramento dell'estrema unzione; io non so se il Senato, il quale ha dato la vita a questo disegno di legge, voglia ora seppellirlo; credo di no; ad ogni modo potrò dire al Senato

..... Tu ne vestisti  
Queste misere carni, e tu le spoglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Dirò poche parole. Osservo che questa legislazione non è che la legislazione del 1859, e che colla soppressione dell'art. 23 si toglierebbe una guarentigia.

L'atto del prefetto è un provvedimento amministrativo che va rispettato completamente, perchè esso vien preso di urgenza per provvedere alla salute e alla sicurezza delle persone.

E quando non fosse per questo art. 23 ammesso il ricorso al ministro, il decreto del prefetto sarebbe definitivo.

Invece con esso, quando il prefetto ha deliberato, il provvedimento amministrativo non è completo e vi è il rimedio legale.

Ripeto dunque che l'art. 23 è una guarentigia introdotta, affinchè l'atto del prefetto sia riesaminato.

Trattandosi di un provvedimento amministrativo non si poteva questo demandare al potere giudiziario, perchè tutti i provvedimenti amministrativi non possono essere riveduti che dall'autorità amministrativa.

Senatore PIERANTONI. No, no. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Dirò delle eresie, mi scusi, ma è certo che sopprimendo l'art. 23 il prefetto decide definitivamente, e questa decisione resta con tutti gli effetti di un provvedimento amministrativo.

Coll'art. 23 si volle dare all'interessato il diritto di ricorrere al ministro per rivedere questo provvedimento amministrativo, udito il Consiglio tecnico speciale. Nulla si tolse alla competenza dei tribunali nel giudicare di alcuni effetti di tali provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Debbo dare una spiegazione all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per rassicurarlo.

Egli teme che il Senato possa ricusare con la legge il ministro. Qui crisi ministeriali non si determinano. L'Assemblea vitalizia studia le leggi con l'animo sgombro da agitazioni di parte. Ho ricordato solamente il diritto che il Senato conserva di rifiutare le leggi che non stima buone ed opportune, e qualche esempio insegna. Non è egli vero che nel manifesto politico all'

nunziato recentemente si tace delle leggi così dette sociali?

Rispondendo all'onorevole ministro io ripensava al disegno di legge sopra gl'infortuni del lavoro. In quel caso fui in tempo a fare proposte e la mia parola fu accolta con favore dal Senato. Ma più si discute questo progetto di legge e più si fanno manifeste contraddizioni ed equivoci.

L'onorevole mio amico e collega il senatore Cannizzaro, che fa parte della Commissione, ha detto come canone di ragione pubblica che i provvedimenti amministrativi non possono essere che corretti soltanto dall'Amministrazione, e che l'articolo 23 contiene una guarentigia.

Il Senato ben sa che, secondo il diritto pubblico vigente, gli atti amministrativi, i quali ledono i diritti civili e politici, danno luogo ad un'azione giudiziaria, e che il potere esecutivo si deve uniformare alla sentenza del magistrato, correggendo l'atto in quanto riguarda il caso deciso.

Nessuno de' miei contraddittori ha potuto negare che il disegno di legge, mentre accresce l'onnipotenza dell'Amministrazione, non dà garanzia pei danni dalla medesima cagionati.

L'onorevole Cannizzaro ben sa che il commercio degli zolfi e l'industria delle miniere vivono specialmente per la esportazione. Se la Sicilia e la Sardegna non trovassero i mercati dell'Inghilterra e qualche altro mercato, dai quali per tempo si fanno contratti d'acquisto degli zolfi e de' prodotti delle miniere, non potrebbero dare alimento alla industria di coltivazione delle miniere.

Ora una legge, che permette di comandare agli esercenti delle miniere il licenziamento del personale, perchè non è giudicato idoneo, e la sospensione del lavoro, perchè l'esercente si ricusa di eseguire determinate prescrizioni, è legge arbitraria e pericolosa. A quale grave responsabilità non espone un cittadino che abbia stipulato il contratto per dare grandi provviste di zolfo all'estero?

S'egli mancare dovesse al suo contratto, perchè un prefetto erroneamente gli avrà tolto gli operai e gli avrà impedito di lavorare, non avrà diritto ad una riparazione?

Io deploro queste leggi perchè creano dissidi tra le classi sociali. Lo Stato, che vuol determinare la capacità dell'operaio, che lo vuole licenziare come inabile, agendo per pretesa ra-

gione di pubblica sicurezza, batte una via, in cui incontrerà gravi danni.

Ho parlato liberamente e col pensiero di vedere emendato il disegno di legge. Ma l'esperienza m'insegna che il Senato non accetterebbe la proposta di soppressione dell'articolo, perchè nè il ministro nè la Commissione hanno accettato il mio emendamento. Io avendo adempiuto al mio dovere, e fatta sicura la mia coscienza, ritiro la mia proposta. Non voterò il disegno di legge. Il tempo mi darà ragione. Il paese raccoglierà il mio pensiero.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la soppressione di questo articolo, secondo il regolamento, si consegue votando contro l'articolo stesso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Essendo ritirata ogni proposta, io non ho più nulla a dire in merito; spero che l'art. 23 sarà per la seconda volta approvato dal Senato.

Però non posso non rilevare una frecciatina, che l'onor. Pierantoni avrebbe voluto indirizzarmi, ricordando le *leggi sociali*, e facendomi quasi un *memento homo*, che il Senato talvolta può (e naturalmente è nel suo diritto di farlo) respingere un disegno di legge. Ma la sua memoria lo ha tradito, poichè egli deve ricordare che le leggi sociali che ho avuto l'onore di presentare al Senato sono state tutte approvate dal medesimo, ad eccezione di una sola, che non giunse alla votazione, e perciò, se non fu approvata, non fu nemmeno rigettata: sicchè la sua memoria al più dovrebbe attribuire a me il merito di averne evitato il rigetto.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io dirò solo poche parole per dichiarare che l'Ufficio centrale ha misurato la gravità degli articoli 20, 21 e 22 già votati. La necessità di provvedere alla sicurezza delle persone obbliga d'investire il prefetto dell'autorità di provvedere; ed appunto perchè si è misurata dall'Ufficio centrale la gravità di alcuni provvedimenti, si è voluto subito stabilire il rimedio, il quale consiste nel ricorso all'autorità amministrativa ed al Ministero.

Ora, quando dopo aver votato gli altri articoli non si voglia votare anche l'art. 23, i provvedimenti amministrativi emanati dal prefetto non potrebbero essere corretti.

Questo solo volevo far osservare ed aggiungere che del resto queste son tutte disposizioni che esistono in tutte le leggi minerarie; e la disposizione dell'art. 23 venne chiesta come aggiunta dall'Ufficio centrale, perchè esso la ritenne e la ritiene una guarentigia contro i possibili errori dell'autorità prefettizia.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'articolo 23 quale è stato letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 24.

Nei casi d'infortunio o quando si verificchino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifici, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l'ingegnere delle miniere e questi il prefetto della provincia.

In caso d'urgenza, il sindaco d'accordo col l'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del sindaco, dà, a tenore dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.

Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità.

(Approvato).

#### Art. 25.

La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento, di cui al seguente art. 29, è punita con multa estensibile a L. 1000, senza pregiudizio delle spese e del rifacimento dei danni a norma di legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Due brevissime osservazioni intorno a questo art. 25.

La prima è diretta a far correggere un errore

materiale. Invece di dire « art. 29 », si deve dire « art. 31 » che è precisamente quello in cui si parla del regolamento.

La seconda osservazione si riferisce alla multa. Io proporrei che questa multa, nel suo *minimum* si elevasse alquanto; imperocchè, quando veggo all'articolo 13 che non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di 20 metri dalle abitazioni; quando, all'art. 15, veggo vietato di tener depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, mi sembra che le infrazioni a queste disposizioni siano abbastanza gravi, per meritare una multa più elevata.

E mi conferma in questa opinione il confronto di questo articolo colle disposizioni del Codice penale vigente in ordine ai danni che si arrecano alle proprietà, molti dei quali reati sono puniti con pene ben più gravi.

Io quindi proporrei che, tenendo fermo il *maximum* della pena, si dicesse: « con multa da L. 200 a L. 1000 ».

PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura, industria e commercio ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io accetto le due osservazioni e proposte fatte dal senatore Canonico: invece di citare l'articolo 29 bisognerà citare l'art. 31, poichè in questo è precisamente stabilita la necessità del regolamento: è giusta del pari la proposta riguardo alla multa.

L'articolo quindi verrebbe così redatto:

« La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento, di cui al seguente art. 31, è punita con multa estensibile da L. 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle spese e del rifacimento dei danni a norma di legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono dunque proposti due emendamenti: il primo, che in luogo di citare l'art. 29, si citi l'art. 31; il secondo, in luogo di dire: *multa estensibile a L. 1000*, si dica: *da L. 200 a L. 1000*.

Chi appoggia il primo emendamento è pregato di sorgere.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Domando se il secondo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge con cui si deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

Prego il Senato di volere stabilire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla medesima Commissione, che nella passata sessione si occupava del progetto sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario, poichè questa legge è appunto una modificazione compresa fra quelle che formavano oggetto del precedente disegno di legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io pregherei il Senato, se crede di accettare la proposta dell'onor. guardasigilli, di notare che sventuratamente un membro di quell'Ufficio centrale è mancato recentemente ai vivi e che un altro è stato nominato ministro e che quindi sarebbe il caso di provvedere alla loro surrogazione; e se il Senato credesse, come ha già fatto altra volta, potrebbe deferire questa nomina all'onor. presidente.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Per essere logico con me stesso debbo pregare l'onor. guardasigilli di ritirare la sua proposta.

Egli non ha mantenuto il disegno di legge sulla riforma giudiziaria proposta dal predecessore, talchè non potendo dire che il disegno ora presentato sia un accessorio, che debba seguire il disegno principale, ovvero una modificazione dello stesso, non ha ragione o necessità per togliere il diritto ai senatori di studiare il progetto e dare il loro voto per la nomina dei commissari, che abbiano conosciuto il progetto.

Prego l'onorevole ministro di non derogare, quando non s'imponga una grave necessità, alla procedura costituzionale del potere legislativo.

Egli era assente quando poco fa raccomandavo all'onor. ministro di agricoltura e commercio di smettere e di fare smettere ai colleghi del Gabinetto l'uso di richiamare in vita Commissioni che non esistono più.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

Come ben può comprendere l'onor. Pierantoni io non ho alcun interesse a che questo disegno di legge venga deferito ad una Commissione piuttosto che ad un'altra, esaminato o non esaminato dagli Uffici. Ma non pochi precedenti tanto di questo come dell'altro ramo del Parlamento mi fecero ritenere opportuna questa proposta per evitare un dispendio di tempo, trattandosi di un disegno di legge abbastanza urgente, allo scopo che nella sessione possa nell'una e nell'altra Camera essere approvato.

La Camera dei deputati anche ieri l'altro, senza discussione ed alla unanimità, ha fatto buon viso ad una simile proposta. Io ho presentato l'intero progetto di Codice penale; chiesi che ne venisse deferito l'esame alla Commissione a cui era stato dato incarico di esaminare nella sessione passata il primo libro. Anche qui dunque non avevamo un identico progetto; ma la Camera ha creduto opportuno di seguire questo sistema. Egli è per questo che ho fatto la mia proposta; del resto non ci tengo punto, e il Senato delibererà come crede.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro mantiene dunque la sua proposta?

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Non la ritiro giacchè l'ho fatta, ma, come ho detto, lascio giudice il Senato.

PRESIDENTE. Do atto prima di tutto all'onore-

vole ministro della presentazione del progetto di legge che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penale del Regno.

Pongo ora ai voti la proposta che sia deferito l'esame di questo progetto di legge alla Commissione che nella precedente sessione esaminò il progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario del Regno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quella Commissione era composta di dieci membri, ma ora due di essi mancano, e cioè: il senatore Giannuzzi-Savelli, che è morto, e il senatore Saracco, ora ministro. In conseguenza, se il Senato crede, come il regolamento prescrive, mi farò un dovere di sostituire i due membri mancanti con due altri appartenenti agli stessi Uffici.

Seguite della discussione del progetto di legge  
N. 2.

PRESIDENTE. Si darà ora lettura dell'art. 26.

### TITOLO III.

Disposizioni concernenti la ricerca di miniere.

#### Art. 26.

Nelle provincie, ove il Governo ha per le vigenti leggi facoltà di concedere permessi di ricerca di minerali, anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso o ai proprietari dei terreni su cui si vogliono fare le indagini.

Il proprietario ha diritto di preferenza quando, ricusando ad altri il suo assenso, presenti, entro un mese, al prefetto della provincia analoga domanda corredata dai documenti prescritti dalle leggi minerarie in vigore e dalla presente, e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione.

Questo diritto di preferenza si perde dal proprietario del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso di ricerca, non abbia eseguiti

i lavori nei termini stabiliti nel decreto di permesso.

Nel concorso di più proprietari della zona mineraria da esplorarsi, sarà preferito il proprietario che offrirà maggiori garanzie di utile ricerca della miniera.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Non vorrei parere importuno, ma mi permetta il Senato che io faccia una brevissima osservazione a questo articolo, laddove si dice: « e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una *distinta* ed utile coltivazione ».

Io proporrei la soppressione della parola *distinta*, e direi soltanto: « può formare oggetto di una utile coltivazione ».

L'osservazione può parere alquanto sottile, ma non mi sembra infondata, perchè, sopprimendo questa parola *distinta* si metterebbe maggiormente in armonia, a mio avviso, il disposto di questo articolo col disposto dell'articolo secondo.

Nell'articolo secondo si parla della possibilità di consorzi obbligatori fra proprietari, o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali siano riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione, ecc.

Ora, per queste miniere, cave e torbiere, la coltivazione può essere utile, ma non è una coltivazione che si possa dire assolutamente *distinta*; quindi parmi che sia più corretto il sopprimere questa parola nell'art. 26.

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. Io vorrei pregare l'onorevole proponente di non insistere sopra la soppressione della parola *distinta*. Trattasi di un proprietario, il quale fa la domanda di ricerca di una miniera nel proprio fondo. La presente legge attribuisce al proprietario il diritto di avere il permesso di ricerca, quante volte egli abbia una proprietà la quale sia così estesa, relativamente alla direzione ed alla natura del giacimento, da poter costituire una miniera che possa essere utilmente coltivata.

Ora pare a me che l'aggettivo *distinta* voglia appunto esprimere questo concetto: che per

avere diritto ad ottenere la permissione di ricerca, la proprietà posseduta da colui che la invoca sia in tal modo estesa, vale a dire abbia un'estensione così propria da permettere che quella proprietà, considerata in un modo distinto dalle altre ad essa limitrofe, formi subbietto di un'utile concessione per la coltivazione della miniera. Se invece il proprietario avesse una proprietà estesa bensì, ma in direzione normale alla direzione del giacimento e molto ristretta nella direzione del medesimo, non potrebbe quel proprietario ottenere il permesso di ricerca, perchè la sua proprietà, considerata in modo distinto dalle altre limitrofe, non potrebbe formare subbietto di un'utile concessione. Quindi, ripeto, la parola *distinta* ha, secondo me, questo significato: che il proprietario del suolo ha il diritto di ottenere il permesso di ricerca quante volte la sua proprietà, *presa distintamente*, sia tale da permettere che nell'interesse pubblico gli sia accordata la concessione della miniera. E però pregherei il preopinante di non insistere sopra la soppressione di quell'aggettivo.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. senatore Perazzi degli schiarimenti dati, e non insisto nella mia proposta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho domandato la parola, per proporre un emendamento di semplice formalità.

Nella prima parte dell'art. 26 è detto che: « ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso od ai proprietari dei terreni, su cui si vogliono fare le indagini ».

Qui può sorgere il dubbio chi debba fare questa notifica, se, cioè, l'Amministrazione pubblica od il richiedente; e poichè tanto nell'intendimento mio, quanto in quello dell'Ufficio centrale sta che la domanda della ricerca debba essere notificata dal richiedente, è bene eliminare il dubbio.

Quindi proporrei che si dicesse così: « Ogni domanda di ricerca dovrà essere dal richiedente notificata al proprietario, ecc. ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Faccio osservare che la modificazione proposta dal signor ministro a questo articolo tenderebbe a diminuire il valore della disposizione di cui si tratta, e probabilmente farebbe nascere degli equivoci, considerato che il richiedente della ricerca di una miniera è interessato a che il proprietario non la assuma per conto proprio. Laonde, nel dare la notificazione di cui si tratta, il richiedente farà tutto il possibile perchè essa non abbia il suo effetto.

Sorgeranno sempre questioni per sapere se la notificazione sia stata fatta, oppure no, regolarmente, la legge non prescrivendo che essa venga fatta in forma legale.

Credo che sarebbe molto più semplice lo stabilire che la notificazione sia fatta dalla autorità stessa.

Così si sarebbe sicuri della sua esecuzione e si eviterebbero le accennate questioni.

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. Se ho ben compreso, si tratta di sapere chi debba fare la notificazione al proprietario del suolo.

Per mio parere, la notificazione dovrebbe essere fatta a cura di colui che invoca la permissione di ricerca, imperocchè non è sempre cosa facile il sapere chi sia il proprietario del suolo.

Io capisco benissimo che quando si tratti di un ricco proprietario, come l'onor. senatore Vitelleschi, sia facile il sapere quali siano i limiti della sua proprietà; ed in tal caso sia cosa indifferente che la notificazione sia fatta a cura di colui che invoca il permesso di ricerca, oppure a cura di un agente dell'Amministrazione governativa.

Ma se noi andiamo, per esempio, in Sardegna (laddove sono le nostre miniere più importanti, eccettuati gli zolfi) è assai difficile il sapere chi sia il proprietario del suolo. La proprietà vi è molto divisa ed è sovente contestata.

Nel Consiglio delle miniere, a cui ho l'onore di appartenere da più di un quarto di secolo, si sono affacciate molte questioni di questo genere, sostenendosi cioè che il vero proprietario del suolo non fu sentito.

Ora perchè volete che l'Amministrazione abbia il compito di fare l'intimazione al proprie-

tario? Non è forse opportuno e conveniente che questo compito sia lasciato alla parte più interessata, che sarà anche la più diligente, ossia a colui il quale invoca il permesso di ricerca? Vada egli in cerca del proprietario, faccia egli eseguire l'intimazione; l'Amministrazione riscontrerà, se dagli atti risulti che ai proprietari, indicati nella domanda di ricerca, sia stata fatta l'intimazione prescritta dalla legge. È da avvertire, inoltre, che la legge prescrive la pubblicazione della domanda di ricerca, e però i proprietari, che non fossero stati sentiti, avrebbero modo di far valere il loro diritto.

Ma che tutto il procedimento rimanga nullo perchè un agente del Governo si sia dimenticato di fare o abbia sbagliato nel fare l'intimazione ad un proprietario, a me non pare conveniente. L'articolo 26 dovrebbe, a mio giudizio, essere inteso nel senso che la notificazione ai proprietari del suolo debba essere fatta per cura di colui che invoca il permesso di ricerca.

Io credo che l'onor. senatore Vitelleschi dovrebbe accontentarsi che l'articolo 26 sia inteso nel senso ora detto, perchè il richiedente il permesso di ricerca è il più interessato a far sì che tutto il procedimento riesca regolare. Egli andrà in cerca del proprietario, andrà per accertarsene all'ufficio del catasto e dell'agente delle tasse, infine sarà il più interessato a far sì che il procedimento, che pur costa denaro, riesca in guisa che la sua domanda di ricerca possa avere un effetto utile. Io prego quindi l'onor. senatore Vitelleschi di non voler insistere e di permettere che l'articolo sia votato così com'è.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onorevole mio amico il senatore Perazzi della qualifica che egli mi ha dato e che io prendo per un buon augurio. (*Si ride*).

Ritornando a discorrere dell'art. 26, faccio osservare che i decreti prefettizi contemplano il proprietario del terreno. Quando il prefetto fa un decreto di facoltizzazione a ricercare una miniera, lo fa nominalmente, qualificando il proprietario del terreno. La designazione del proprietario è pertanto un fatto che già esiste nella procedura, perchè il prefetto, quando emette il decreto, deve già sapere se egli possa o non

possa emetterlo. Non si tratta quindi di una indagine nuova che debba fare l'Amministrazione circa il nome ed i titoli del proprietario.

Del resto, io non avrei difficoltà alcuna ad accettare che la notifica la facesse il richiedente, quando però dall'articolo stesso risultasse la forma con cui il richiedente la debba fare. Domando pertanto che si indichi una qualsiasi procedura per la quale questa notifica non possa intendersi fatta anche per mezzo di una semplice privata intelligenza, o comunicazione; e ciò domando nell'intento di evitare un siepaio di questioni che potrebbero sorgere appunto perchè i proprietari potrebbero sempre dire di non essere stati avvertiti, mentre il richiedente sosterrrebbe il contrario.

In altri termini, l'intento mio, nell'interesse stesso dell'Amministrazione delle miniere, è di non lasciare che questa Amministrazione e il Governo possano trovarsi a fronte di una coluvie di litigi per sapere se le notifiche siano state o no eseguite.

Ripeto che, a mio avviso, meglio sarebbe stabilire che mentre sarà il prefetto che emetterà il decreto nominando il proprietario del terreno, la notifica sia poi fatta dalla autorità.

Che se l'onor. senatore Perazzi...

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... il quale è di me più competente in questa materia, ritiene che la mia proposta non possa attuarsi, allora richiederei per lo meno che venisse fatta all'articolo una qualche aggiunta allo scopo di stabilire che la notifica debba esser fatta legalmente, in maniera da non poter dar luogo a contestazioni; e ciò, ripeto, nell'interesse dell'Amministrazione delle miniere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Perazzi.

Senatore PERAZZI. Io volentieri accetterei la proposta fatta ora dall'onor. senatore Vitelleschi, di dire, cioè, che la notificazione debba essere fatta per atto di usciere.

Io credo che ciò si sarebbe potuto stabilire col regolamento; ad ogni modo, se vi è un dubbio, è bene chiarirlo dicendo nella legge che l'intimazione debba farsi per atto d'uscire. Però io vorrei che si aggiungesse, doversi l'intimazione fare *a cura del richiedente*.

Il decreto del prefetto presentemente non suole indicare i nomi di tutti i proprietari del

suolo che sono compresi in una determinata permissione di ricerca. Presentemente, soprattutto per la Sardegna, dove v'ha molta incertezza sui confini delle proprietà e sui nomi dei proprietari, si suole richiedere la produzione di un piano sul quale siano tracciati i limiti delle proprietà determinati da un perito, non dal catasto che non c'è. Il perito deve anche indicare il nome dei proprietari; ma questo elenco non ha alcun valore giuridico, perchè, come ho detto, in molte parti della Sardegna non si conosce facilmente chi sia il proprietario di un dato terreno.

Lo stato delle cose, disgraziatamente, è quello da me indicato, e però il prefetto accorda la permissione di fare ricerche dentro i limiti tracciati dal piano, senza indicare i nomi dei proprietari del suolo in esso compresi.

Tale è il decreto del prefetto, il quale, d'altra parte, non risolve nessuna questione concernente le proprietà del suolo.

Adunque, se la Commissione ed il ministro non si oppongono, proporrei che, accogliendosi la proposta dell'onor. senatore Vitelleschi, si dicesse che ogni domanda di ricerca deve essere notificata, per atto d'uscire ed a cura del richiedente, al proprietario stesso, ecc., come nell'articolo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi sembra che tutti concordiamo nel senso che la domanda debba essere notificata al proprietario dal richiedente.

A me sembrava che il dire « a cura del richiedente notificata al proprietario, ecc. » non potesse essere inteso altrimenti, che per atto d'uscire, e nel regolamento l'avrei proprio chiarito.

Ma, poichè si è mosso dubbio su di ciò, ed io amo chiarire tutti gli equivoci, diciamolo pure nella legge.

Per conseguenza io direi: « ogni domanda di ricerca dovrà essere a cura del richiedente notificata per atto d'uscire al proprietario, ecc. ».

PRESIDENTE. Mi pare che gli emendamenti proposti sieno due; l'uno che dopo le parole: *dovrà essere*, si aggiunga: *a cura del richiedente*;

l'altro che dopo la parola *notificata*, si dica: *per atto d'uscire*.

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

Chi li appoggia è pregato di sorgere.

(Sono appoggiati).

Essendo appoggiati, li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 26 così emendato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 27.

Le domande per permissioni di ricerche minerarie dovranno contenere, oltre le indicazioni e i documenti indicati dalle leggi minerarie in vigore, anche una descrizione dei lavori che s'intendono eseguire nel campo della ricerca, specialmente dal punto di vista della loro estensione.

Il richiedente un permesso di ricerca dovrà inoltre provare di possedere i mezzi che dall'ingegnere delle miniere saranno ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori descritti nella domanda o di quelli che l'ingegnere stesso ritenga necessari per giungere alla scoperta del giacimento.

(Approvato).

#### Art. 28.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alla ricerca di esigere, prima che si ponga mano ai lavori, ed a sua scelta, od una idonea cauzione da prestarsi, od un deposito in danaro o in cedole del Debito pubblico dello Stato.

Quando le parti non siansi accordate, il prefetto, previo avviso di periti, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

(Approvato).

## Art. 29.

Le disposizioni del titolo II di questa legge si applicano anche ai lavori di ricerca di miniere.

(Approvato).

## TITOLO IV.

## Disposizioni generali.

## Art. 30.

Rimangono in vigore le leggi minerarie tuttora esistenti nelle varie parti del Regno, in quanto non siano derogate dalla presente.

(Approvato).

## Art. 31.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, sono stabilite le norme intorno alla ventilazione e all'illuminazione, all'impiego delle sostanze esplodenti, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai che vi sono addetti, non-

chè le norme per il conferimento dei permessi di ricerca mineraria.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In quest'articolo invece di dire: « sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato », si dovrebbe dire: « sentiti, ecc. » e ciò per semplice correzione grammaticale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 31 emendato dall'onor. signor ministro con una semplice correzione di un errore di stampa.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si stabilirà poi un'altra seduta per la votazione di questo disegno di legge a scrutinio segreto.

Essendosi così esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Io però mi permetto un caldo appello agli Uffici centrali ed alle Giunte speciali, ai quali fu deferito l'esame di alcuni progetti di legge, perchè sollecitino le relazioni, affinchè ve ne siano pronte al riaprirsi del Senato in quantità tale che si possa procedere per un abbastanza lungo tempo nei nostri lavori.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2 pom.).